EMENDAMENTO IDV PRESENTATO IN SENATO L' 8 NOVEMBRE 2012

1.- I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano almeno pari al quaranta per cento degli agli arenili liberamente fruibili. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.

2.- Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. La scadenza delle concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è prorogata sino al compimento della durata di trenta anni.

3.- Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e i Comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

4.- Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011 n. 217 sono abrogati.